

Porto di Ancona

Ordinanza n. 10 del 30.01.2026

- OGGETTO** **MISURE ATTUATIVE LEGGE 05/08/2022 N. 118 COME MODIFICATA DAL D.L. 16/09/2024 N. 131 CONVERTITO DALLA LEGGE 14 /11/2024, n. 166 - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME TURISTICO RICREATIVE E SPORTIVE - ATTUAZIONE ORDINANZA N. 9/2026**
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 10 comma 4 della legge 84/1994;
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327/1942 e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 328 del 1952;

- VISTO** l'art. 10 del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 328 del 1952;
- VISTO** l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 12/12/2006;
- VISTO** il D.L. 5/10/1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla Legge 4/12/1993 n. 494 recante all'art. 01 definizione delle concessioni c.d. turistico ricreative;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 134 del 30/10/2025;
- CONSIDERATO** che in relazione ai termini di durata delle concessioni demaniali marittime la normativa nazionale succedutasi nel tempo ha provveduto negli anni a disporre proroghe ex lege (L. 494/1993 D.L. 30/12/2009 n. 194, L. 26/02/2010 n. 25, D.L. 18/10/2012 n. 179, L. 30/12/2018 n. 145) che ne hanno esteso la validità fino al 31/12/2033;
- VISTE** le sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17/2021 e 18/2021 che hanno dichiarato l'inefficacia delle proroghe ex lege (per le quali la L. n. 145/2018 e il D.L. n. 34/2020 avevano stabilito la scadenza del 31 dicembre 2033) per contrasto con il diritto eurounitario, modulando gli effetti temporali dei principi affermati, rinviandone l'efficacia al 31/12/2023, al fine di "evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere", nonché in considerazione "dei tempi tecnici" necessari per espletare le procedure competitive ai sensi dell'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE (Direttiva Bolkenstein);
- VISTA** la Legge 05 agosto 2022 n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";
- VISTA** l'Ordinanza n. 17 del 23/02/2024 in forza della quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 118/2022, per le motivazioni ivi riportate l'efficacia delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative è stata estesa fino al 31 dicembre 2024;
- VISTO** il D.L. 16 settembre 2024 n. 131 in forza del quale le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative e sportive - al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 L. 118/2022 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4 -, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027;

VISTO ancora il decreto legge sopra richiamato a mente del quale gli effetti della disposizione sopra citata non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 settembre 2027, con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

PRESO ATTO che per effetto delle modifiche apportate dal D.L. di cui sopra all'art. 3 Legge 118/2022 non risultano ricomprese nella disciplina così come innovata le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto inclusi i punti di ormeggio, per le quali pertanto non si applica la proroga prevista dalla normativa citata;

PRESO ATTO altresì, che per quanto sopra non risultano ricompresi nella novellata disciplina di cui all'art.3 legge 118/2022 le concessioni demaniali marittime di singoli specchi acquei per ormeggio natanti da diporto, per le quali pertanto non si applica la proroga prevista dalla normativa citata;

VISTO inoltre l'art. 4 comma 1bis L. 118/2022 novellato dal D.L.131/2024 a mente del quale la disciplina di cui all'art. 4 L. 118/2022 non si applica alle concessioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/2021 "qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea";

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 9, della L. 5 agosto 2022, n. 118, come modificata dal D.L. n. 131/2024, ha rimandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2025, la definizione delle modalità e criteri per il riconoscimento di un indennizzo a favore del concessionario uscente a carico del subentrante a fronte di investimenti non interamente ammortizzati e un'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni (sulla base di una perizia che dovrà essere predisposta prima della pubblicazione del bando);

CONSIDERATO che non risulta essere stato adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto alla definizione delle modalità e criteri per il riconoscimento di un indennizzo a favore del concessionario uscente;

VISTA la Circolare n. 200 del 31/10/2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale per i Porti, la Logistica e l'Intermodalità - IV Divisione, acquisita al prot. n. 21841-04/11/2025 avente ad oggetto *"Articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2025"*

CONSIDERATA altresì, la complessità della ricognizione già attivata da questa Autorità alla luce della significativa numerosità delle concessioni in scadenza riconducibili alla tipologia delle turistico ricreative e alla eterogeneità del quadro pianificatorio di riferimento a livello di singoli ambiti portuali, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione applicabili in corso di aggiornamento in seguito dell'avvenuta approvazione del Documento di Programmazione Strategica di sistema di competenza di questa Autorità e ai Piani di Utilizzo del Demanio marittimo (c.d. Piani Spiaggia) di competenza dei Comuni interessati;

CONSIDERATO altresì, che l'applicazione dell'art. 4 legge 118/2022 richiede la ricognizione degli investimenti effettuati e dello stato degli interventi manutentivi e di adeguamento strutturale ed impiantistico nell'ambito delle concessioni turistico ricreative vigenti;

CONSIDERATO che con Ordinanza Presidenziale n. 11 del 12/02/2025 questa Autorità ha previsto che *le concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive ricomprese nell'ambito delineato dall'art. 3 L. 118/2022, - ad eccezione delle concessioni di cui all'art. 4 comma 1 bis della medesima legge -, continuano ad avere efficacia fino alla data del 31.12.2025 e che per le medesime ragioni i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) - ad eccezione di quelli afferenti alle concessioni di cui all'art. 4 comma 1 bis legge 118/2022 -, continuano ad avere efficacia fino alla data del 31.12.2025;*

CONSIDERATO che con medesimo provvedimento questa Autorità ha previsto che *le concessioni ed eventuali rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture sportive riconducibili all'art. 4 comma 1bis Legge 118/2022 – ovvero concessioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7 comma*



1 lett. b) D.Lgs 36/2021 “qualora dette attività sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che perseguono esclusivamente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati come attività non economiche in base al diritto dell'Unione europea” - continuano ad avere efficacia - previa pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 18 Reg. Cod. Nav. - unicamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 37 Cod. Nav. e del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio e fino alla conclusione delle stesse;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto nell'Ordinanza n. 11/2025 l'Ente ha preliminarmente avviato, per i singoli ambiti portuali di competenza di questa Autorità, le procedure ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 36 e 37 Cod. Nav., anche in presenza di istanze formalizzate dai soggetti già titolari di concessione, per il rilascio delle concessioni demaniali marittime funzionali allo svolgimento delle attività di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2021, nonché per le ulteriori attività non ricomprese dall'art. 3 Legge 118/2022, tra cui la gestione dei porti turistici, degli approdi turistici e dei punti di ormeggio, con contestuale pubblicazione degli avvisi ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. per un periodo non inferiore a 30 giorni;

CONSIDERATO che per alcuni procedimenti di cui al punto precedente sono ancora in corso le attività di rilascio delle concessioni demaniali in presenza di procedure comparative ex art. 37 Cod. Nav.;

TENUTO CONTO che, con particolare riferimento agli ambiti territoriali di Ancona e Falconara M.ma, sono in corso le attività finalizzate alla definizione puntuale dei rispettivi limiti demaniali ai sensi dell'art. 32 Cod. Nav. a seguito delle risultanze grafiche predisposte da RFI S.p.a. da ultimo acquisite al prot. n. 20036-09/10/2025 e sulla scorta di quanto emerso nella riunione del 13/11/2025 alla presenza di personale di RFI. S.p.a., Ferservizi S.p.a., Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche, Provveditorato Interregionale OO.PP. e questa Autorità;

RICHIAMATA l'Ordinanza presidenziale n. 9 del 29/01/2026 con la quale, in attuazione dell'Ordinanza n. 11/2025 l'Ente ha disposto di avviare, senza indugio, le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative, nel rispetto del diritto dell'Unione

europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché di quanto stabilito nella L. 5 agosto 2022 n. 118 e nel vigente Regolamento di Amministrazione del demanio;

RITENUTO pertanto, nelle more dell'espletamento delle relative procedure ad evidenza pubblica, di estendere l'efficacia delle concessioni che rientrano nell'applicazione integrale della legge 118/2022 fino alla conclusione delle relative procedure di gara e comunque non oltre la data del 31/12/2026, tenuto conto da una parte del tempo necessario per consentire alla Segreteria tecnico-operativa di completare le relative istruttorie e dall'altra di assicurare il rispetto dei principi eurolunitari secondo quanto più volte affermato dalla consolidata giurisprudenza;

RITENUTO che debba intendersi salva la possibilità di riforma/revoca/annullamento degli atti e provvedimenti stessi nell'ipotesi di eventuale sopravvenienza di normative sovranazionali o nazionali di segno contrario, nonché che l'adozione di tali atti e/o provvedimenti non attribuisce ai soggetti concessionari diritto di avanzare pretese e/o richieste risarcitorie e/o indennitarie nell'ipotesi in cui dovessero sopravvenire normative sovranazionali e/o nazionali che determinino l'inefficacia degli atti e provvedimenti adottati ovvero la necessità di riformarli/revocarli/annullarli;

VISTO il parere favorevole del Comitato di gestione espresso con deliberazione del 29/01/2026;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Che, per le ragioni meglio esposte in premessa, nelle more dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica come avviate con Ordinanza n. 9 del 29.01.2026, le concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive ricomprese nell'ambito delineato dall'art. 3 L. 118/2022, ad eccezione di quelle previste all'art. 4 comma 1bis Legge 118/2022, continuano ad avere efficacia fino alla conclusione della procedura selettiva e comunque non oltre la data del 31.12.2026.

Che, per le medesime ragioni, i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) - ad eccezione di quelli

afferenti alle concessioni di cui all'art. 4 comma 1 bis legge 118/2022 -, continuano ad avere efficacia fino alla conclusione della procedura selettiva e comunque non oltre la data del 31.12.2026.

È fatta salva la possibilità di riforma/revoca/annullamento degli atti e provvedimenti stessi nell'ipotesi di eventuale sopravvenienza di normative sovranazionali o nazionali di segno contrario, fermo restando che l'adozione del presente provvedimento non attribuisce ai soggetti concessionari diritto di avanzare pretese e/o richieste risarcitorie e/o indennitarie nell'ipotesi in cui dovessero sopravvenire normative sovranazionali e/o nazionali che determinino l'inefficacia degli atti e provvedimenti adottati ovvero la necessità di riformarli/revocarli/annullarli.

Art. 2

Manda agli Uffici della Direzione Demanio, Imprese e Lavoro portuale le seguenti attività:

- Predisposizione della circolare informativa per i concessionari cui si applica la presente Ordinanza;
- attuazione delle verifiche, sui titoli prorogati ai sensi della presente Ordinanza, relative al possesso dei requisiti generali previsti dal regolamento di Amministrazione del demanio di questo Ente e dalla normativa vigente ai fini del mantenimento dello status di concessionario;
- Annotazione sui titoli demaniali in argomento della estensione dell'efficacia secondo quanto previsto nella presente Ordinanza,

Art. 3

Manda alla Direzione Demanio, Imprese e Lavoro portuale per la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio dell'Ente.

La presente Ordinanza produce effetti dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Ente

Ancona, 30/01/2026

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino